

MOZIONE

OGGETTO:

CITTADINANZA: il legame giuridico del vivere insieme

proposta di legge di modifica della L. 5 febbraio 1992 n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza".

Il Comune di Cortona a sostegno di una proposta di legge presentata da un gruppo di studenti cortonesi a Montecitorio lo scorso anno scolastico

Premesso che

La scuola oggi, in quanto luogo privilegiato di educazione, formazione e confronto, non può che rivolgersi a tutti i giovani cittadini appartenenti alla medesima comunità. Finché il 5,3 % della popolazione residente nel nostro Paese non potrà accedere al voto e sarà esclusa da quel legame di diritto-dovere con lo Stato che è la cittadinanza, la democrazia resterà sempre e comunque un passo indietro rispetto alla società che l'ha scelta e che ha diritto di viverla appieno. Questa proposta di legge vuole essere un'integrazione e non una sostituzione dell'attuale legge sulla cittadinanza n. 91 del 1992

1. In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica detta cittadino alla quale l'ordinamento giuridico di uno stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato. Le persone che hanno la cittadinanza di un altro Stato sono *stranieri*, se invece non hanno alcuna cittadinanza sono *apolidi*.
2. La cittadinanza si acquista dalla nascita: in virtù dello *jus sanguinis* (diritto di sangue), per il fatto di nascere da un genitore in possesso della cittadinanza. In virtù dello *jus soli* (diritto del suolo), per il fatto di essere nati sul territorio dello stato.
3. Si deve passare da una concezione della cittadinanza, basata sull'appartenenza, ad una che tende a porre in rilievo l'importanza della dimensione della partecipazione. Il concetto di cittadinanza si riempie quindi di un contenuto relazionale che consiste nella partecipazione alla vita della comunità.

Considerato che

1. Questi ragazzi parlano italiano, studiano la nostra storia, la nostra geografia e conoscono le nostre istituzioni democratiche. L'Italia è l'unico Paese nel quale possono davvero identificarsi, a condizione che non ne siano tenuti ai margini. Essi rappresentano una grande possibilità di sviluppo per il nostro Paese, il quale a tutt'oggi attraversa una fase molto pronunciata di invecchiamento.
2. E' interesse di tutti - vecchi e nuovi italiani - che l'appartenenza di questi bambini e giovanissimi alla comunità nazionale sia rafforzata e confermata dal riconoscimento pieno e formale della cittadinanza;
3. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha dichiarato: *"Negare la cittadinanza ai bambini nati in Italia da immigrati stranieri è un'autentica follia, un'assurdità poiché i bambini hanno questa aspirazione"*;
4. Il Comune di Cortona intende sostenere il Presidente Napolitano e il Governo affinché Il Parlamento possa presto legiferare in materia di cittadinanza ed integrazione;
5. Il Comune di Cortona intende proseguire nel suo impegno a diffondere una cultura del dialogo, dell'integrazione e della partecipazione.

Tutto

ciò

premesso,

il Consiglio comunale di Cortona CHIEDE:

1. Al Sindaco e alla Giunta di farsi portavoce presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Regione Toscana, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e in ogni altra sede opportuna affinché si giunga quanto prima all'approvazione della legge a favore dell'attribuzione della cittadinanza, al momento della nascita, ai bambini nati in Italia da genitori stranieri e a favore dell'integrazione dei cittadini stranieri nel nostro Paese.

2. Si allega la Proposta di legge di cui sopra.

Consigliere Lorenza Tanganelli per il Gruppo del Partito Democratico del Consiglio Comunale di Cortona

www.Albopretorionline.it 3717213

PROGETTO DI LEGGE

(Finalità)

La presente legge integra la legge n.91 del 1992 al fine di riconoscere la cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia e ai giovani che giunti in Italia minori hanno frequentato un regolare corso di studi nel nostro Paese.

Si tratta di una porzione importante dell'Italia prossima ventura, che dovrebbe entrare a pieno titolo dentro un realistico e dinamico progetto di Italia. Avrebbero bisogno di una legislazione capace di tracciare con chiarezza il disegno di una cittadinanza inclusiva.

Art.1

(Nascita)

1) È cittadino italiano chi è nato in Italia, chi è figlio di madre o padre stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni ed è attualmente residente. È considerato anche cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non viene provato che l'ultimo è in possesso di altra cittadinanza.

2) la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione obbligatoria dove il genitore sottoscrive la registrazione anagrafica che poi verrà inserita nell'atto di nascita. Il soggetto, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, può rinunciare se in possesso di un'altra cittadinanza.

Art.2

(Matrimonio)

Il coniuge straniero di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure se dopo tre anni dalla data del matrimonio risiede all'estero, qualora nel suddetto periodo non sia intervenuto lo scioglimento degli effetti civili del

matrimonio e non persista la separazione personale dei coniugi.

Art. 3

(Minori)

1. Lo straniero entrato in Italia entro il quinto anno di età e che ha risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se non esprima esplicitamente il rifiuto.
2. Il figlio minore di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana su istanza dei genitori entro un anno dalla maggiore età o comunque una volta completato il corso scolastico o professionale. Una volta raggiunta la maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana.

Art. 4

(Attribuzione della cittadinanza)

1. Acquista la cittadinanza italiana lo straniero che da almeno cinque anni soggiorni legalmente nel territorio della Repubblica senza interruzioni e dove attualmente risiede e che sia in possesso di un reddito non inferiore a quello richiesto per avere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
2. Acquista anche la cittadinanza il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e lo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e soggiornante in Italia da almeno tre anni.

Art. 5

(Verifica dell'integrazione linguistica e civica dello straniero)

L'acquisizione della cittadinanza italiana è vincolata all'integrazione linguistica corrispondente al livello A2 e alla conoscenza della cultura e della civiltà nonché della Costituzione italiana. L'acquisizione della cittadinanza italiana impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica.

Art.6

(Motivi preclusivi dell'attribuzione della cittadinanza)

Pur in possesso di tutte le condizioni necessarie, si proibisce l'attribuzione della cittadinanza allo straniero che abbia una condanna per delitti contro i diritti politici del cittadino, per delitti non colposi per i quali è previsto massimo tre anni di reclusione; per reati non politici con una pena detentiva superiore a un anno da parte da un'autorità giudiziaria straniera e per lo straniero con dichiarazione di delinquenza abituale. Per quanto riguarda i minori, l'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando essi siano condannati a una pena detentiva non superiore ai due anni.

Art.7

(Concessione della cittadinanza)

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
 - a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita, o che sia nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risieda legalmente da almeno tre anni;
 - b) al maggiorenne straniero o apolide che abbia frequentato

un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età;

c) allo straniero che abbia prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) all'apolide che risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

Art.8

(Giuramento)

Il decreto di concessione della cittadinanza acquista efficacia dal giorno successivo alla sua emanazione. Il nuovo cittadino deve partecipare a una cerimonia in cui giurerà di osservare la Costituzione della Repubblica Italiana, di rispettare i principi fondamentali e di riconoscere i diritti e i doveri dei cittadini e le pari dignità sociali di tutte le persone. Il rifiuto a prestare giuramento o l'assenza ingiustificata alla cerimonia è motivo di revoca della cittadinanza.

Art.9

(Doppia cittadinanza)

Ai fini dell'acquisizione della cittadinanza non è richiesta la rinuncia alla cittadinanza straniera

www.Albopretorionline.it 3717213